

GIURISDIZIONE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

raccolta di giurisprudenza 2009-2015

GIURISDIZIONE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE

in materia di
**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**

raccolta di giurisprudenza **2009-2015**

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di giurisdizione e competenza giurisdizionale nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: novembre 2016 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: edilizia, urbanistica, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-205-5 - codice: JRE131 - nic: 270 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa via Buzzacarina 20 35020 Brugine (PD) info@exeo.it. Luogo di elaborazione: sede operativa.

posizioni di diritto soggettivo”: in termini, T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 05 giugno 2009 , n. 3111; cfr. anche T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 08 settembre 2005 , n. 1399).»

**GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> DEMANIALITÀ DEL BENE --> CONFINE
DEMANIO MARITTIMO PROPRIETÀ PRIVATE**

TAR SARDEGNA n.1034 del 23/09/2015 - Relatore: Giorgio Manca - Presidente: Lucrezio Caro Monticelli

Sintesi: Il procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime, previsto e disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, rappresenta una ipotesi speciale dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 del codice civile; oggetto del procedimento (il cui presupposto è costituito da una obiettiva incertezza in ordine alla demanialità del bene è, quindi, la titolarità del diritto di proprietà in ordine alle aree interessate, con la conseguenza che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria.

Estratto: «Considerato in diritto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come anticipato nella motivazione dell'ordinanza collegiale del 9 febbraio 2011, n. 77, con la quale è stata respinta la domanda cautelare incidentalmente proposta dai ricorrenti; che, come hanno ormai chiarito sia la Corte di Cassazione che il Consiglio di Stato, il procedimento di delimitazione delle aree demaniali marittime, previsto e disciplinato dall'art. 32 del codice della navigazione, rappresenta una ipotesi speciale dell'azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 del codice civile (Cass. civ., sez. II, 11 maggio 2009, n. 10817); oggetto del procedimento (il cui presupposto è costituito da una obiettiva incertezza in ordine alla demanialità del bene: cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, sez. giurisd., 05 aprile 2002, n. 177) è, quindi, la titolarità del diritto di proprietà in ordine alle aree interessate, con la conseguenza che la controversia rientra nell'ambito della giurisdizione ordinaria, secondo i noti criteri fondati sulla natura della situazione giuridica coinvolta (si veda Cassazione civile, sez. un., 11 marzo 1992, n. 2956); che ad attrarre la controversia nell'ambito della giurisdizione amministrativa non sarebbe sufficiente nemmeno la prospettazione di vizi di natura procedimentale, per i quali sussisterebbe, in ipotesi, una "doppia tutela": davanti al giudice amministrativo per le violazioni di carattere procedimentale, che inciderebbero su una situazione di interesse legittimo dell'interessato; davanti al giudice ordinario per le pretese che si basano sul diritto di proprietà; che, tuttavia, anche tale alternativa ricostruzione non è condivisibile, alla luce delle osservazioni formulate dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha - con argomentazione persuasiva - rilevato come «la tesi della doppia tutela ricostruita sulla scorta dell'art. 32 cod. nav. non è convincente. Invero, in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la pubblica Amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è idoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimento discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario

criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, in difetto di norma attributiva al g.a. di giurisdizione esclusiva, le controversie di cui all'art. 32 c. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.» (Cons. St., VI, 24 settembre 2010, n. 7147);»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.4365 del 07/09/2015 - Relatore: Luca De Gennaro -
Presidente: Alessandro Pagano

Sintesi: Le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. relative alla delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario atteso che la pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo ma si limita all'accertamento dell'esatto confine demaniale che, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, non comporta la spendita di una potestà amministrativa discrezionale ed è inidonea a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo.

Estratto: «Considerato che:- l'oggetto della presente controversia concerne atti assunti dalla pubblica Amministrazione in tema di delimitazione del demanio marittimo ai sensi dell'art. 32 Cod. Nav.;- per orientamento consolidato in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la Pubblica amministrazione non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita all'accertamento dell'esatto confine demaniale che, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, non comporta la spendita di una potestà amministrativa discrezionale ed è inidonea a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi appunto di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentale discrezionale;- occorre pronunciarsi sull'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti;- alla luce di quanto premesso, in adesione all'indirizzo consolidato sopra richiamato, le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. unite 4127/2012, Cons. Stato 1539/2013);»

TAR CALABRIA, SEZIONE REGGIO CALABRIA n.865 del 25/08/2015 - Relatore: Roberto Politi -
Presidente: Roberto Politi

Sintesi: Le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Né, da ultimo, si presta a condivisione il motivo di censura relativo alla mancata conclusione del procedimento di delimitazione del confine demaniale, direttamente incidente sul carattere demaniale dell'area: questione, questa, sottratta alla cognitio dell'adito Giudice amministrativo. Come in precedenti vicende contenziose, il Collegio ritiene di prestare puntuale adesione (non rinvenendosi ragioni onde discostarsene) al consolidato orientamento secondo cui in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la P.A. non esercita un potere autoritativo costitutivo, piuttosto limitandosi ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere

amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimento discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all'art. 32 cod. nav. rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2012 n. 3496, 25 settembre 2011 n. 5357, 9 novembre 2001 n. 7975, 24 settembre 2010 n. 7147).»

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO, SEZIONE XXIV n.1637 del 15/05/2014 -
Relatore: Daniele Marraffa - Presidente: Vincenzo Oliveri

Sintesi: Spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale.

Estratto: «Il M. ha quindi proposto reclamo all'Ufficio Provinciale di Trapani avverso la modifica così introdotta in catasto relativamente al terreno di sua proprietà e poi impugnato il provvedimento di rigetto del reclamo davanti alla C.T.P. di Trapani secondo le disposizioni procedurali indicate nella nota n. 83237 del 15/11/2006 e nell'avviso di pubblicazione del 28/11/2006; inoltre nel provvedimento di rigetto del 6/3/2009 è stato specificamente indicato che avverso l'atto poteva essere promosso ricorso presso la Commissione Tributaria provinciale di Trapani con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Il riferimento al procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 del codice della navigazione, è dunque erroneo perché il provvedimento impugnato dal M. davanti alla C.T.P. di Trapani è stato emesso nell'ambito di un procedimento amministrativo del tutto diverso e disciplinato dalle disposizioni indicate nella nota n. 83237 del 15/11/2006 della Direzione Centrale dell'Agenzia del Territorio, ossia dalle norme del catasto terreni che riguardano anche la modificazione delle relative rendite catastali. Va dunque esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo. Non si configura nella fattispecie neppure la giurisdizione del giudice ordinario. Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione spetta al giudice ordinario la giurisdizione su domande di accertamento dei confini tra un terreno privato ed aree demaniali, o comunque di proprietà pubblica, proposte nei confronti della pubblica amministrazione, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo - il diritto di proprietà - dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico demaniale.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III CIVILE n.6345 del 19/03/2014 - Relatore: Giacomo Maria Stalla - Presidente: Giovanni Carleo

Sintesi: La tutela per l'accertata demanialità del bene ex art. 32 cod. nav. è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo

illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile.

Estratto: «Le due censure in oggetto possono essere trattate unitariamente perché entrambe incentrate - ora come violazione di legge, ora come carenza motivazionale - sul medesimo assunto giuridico della necessità, nella specie, dell'atto di delimitazione del demanio marittimo di cui alla normativa menzionata. Esse sono infondate. Va osservato che il procedimento di delimitazione del demanio marittimo rispetto alla proprietà privata di cui all'art. 32 cod. nav. svolge sì la medesima funzione pratica dell'azione di regolamento di confini ex art. 950 cod. civ. (rimozione di uno stato di incertezza sulla delimitazione fondiaria), ma opera sul piano meramente amministrativo, e lascia indenne (previa disapplicazione dell'atto di delimitazione, se esistente e ritenuto illegittimo) la possibilità di una diversa delimitazione in sede giurisdizionale. Si è in proposito affermato che: "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., è il corrispondente amministrativo del procedimento giurisdizionale di cui all'art. 950 cod. civ. e l'eventuale verbale di accordo delle parti, in analogia col negozio privato di accertamento mediante il quale i proprietari di fondi finitimi addivengano ad un'amichevole determinazione del confine, assume una rilevanza probatoria, a tal fine, che può essere superata solo adducendo concreti elementi atti ad inficiarne la validità, sul piano formale o per intrinseci vizi sostanziali". (Cass. n. 22900 del 08/10/2013); e che: "il procedimento di delimitazione del demanio marittimo, previsto dall'art. 32 cod. nav., tendendo a rendere evidente la demarcazione fra tale demanio e le proprietà private finitime, si presenta quale proiezione specifica della normale azione di regolamento di confini di cui all'art. 950 cod. civ., e si conclude con un atto di delimitazione, il quale ha una funzione di mero accertamento, in sede amministrativa, dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà dei privati, senza l'esercizio di un potere discrezionale della P.A.; ne consegue che il privato, il quale contesti l'accertata demanialità del bene, può invocare la tutela della propria situazione giuridica soggettiva dinanzi al giudice ordinario, abilitato alla disapplicazione dell'atto amministrativo, se ed in quanto illegittimo" (Cass. n. 10817 del 11/05/2009). Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, pertanto, l'atto di delimitazione in oggetto ha natura, non attributiva della qualità dell'area e del corrispondente diritto del privato, bensì puramente ricognitiva e di accertamento: "l'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di ogni potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo. Ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene è conseguibile esclusivamente dinanzi all'A.G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il quarto comma di detta norma indica come propria del Ministro della marina mercantile". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2956 del 11/03/1992). Corollario di tali principi è che, conformemente a quanto ritenuto dalla corte territoriale, quello di delimitazione ex art. 32 cod. nav. - proprio perché puramente ricognitivo - è atto non indefettibile, ma eventuale; e ciò in quanto espressione di discrezionalità amministrativa, come anche si desume dalla chiara lettera dell'art. 32 cit., secondo cui: "Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo (...)". Resta naturalmente fermo che, allorquando l'amministrazione si risolve a

discrezionalmente procedere all'atto di delimitazione, quest'ultimo debba essere realizzato nel contraddittorio delle parti interessate e secondo le procedure previste dalla disciplina speciale. Non è quindi esatto affermare che la delimitazione concertata dell'area demaniale costituisca un presupposto sostanziale, ovvero una condizione per procedere, da parte dell'amministrazione stessa, all'azione di pagamento dell'indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico, posto che: "in tema di delimitazione delle zone del demanio marittimo, dal tenore letterale dell'art. 32 cod. nav., che disciplina il relativo procedimento, si evince che la delimitazione delle zone non è resa ineludibile, ma piuttosto che, qualora il Capo del compartimento, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, ritenga indispensabile procedervi, la relativa iniziativa deve attuarsi nel contraddittorio delle parti. (Cass. n. 13283 del 07/06/2006). Una volta esclusa la violazione di legge, non è censurabile la motivazione con la quale la corte di appello, a sostegno della riforma della sentenza del tribunale, ha osservato (pag.2-3) che: " (...) Vanno invero considerate le conclusioni - congruamente motivate e non contrastate dagli avversi rilievi (vedi relazione di chiarimenti depositata il 25 febbraio 97, in atti) - assunte dal ctu ing. D.C., secondo cui l'area interessata dalla abusiva occupazione risulta estesa (per) complessivi metri quadrati 127,90 (metri quadrati 89,1+ metri quadrati 38,8)". Motivazione dalla quale si evince univocamente - sebbene implicitamente - che il giudice di merito ha correttamente ritenuto irrilevante la mancata previa adozione dell'atto amministrativo di delimitazione del demanio marittimo, con conseguente assorbente rilevanza dell'accertamento tecnico svolto direttamente in sede giurisdizionale nel contraddittorio della opponente. Si tratta di un accertamento tecnico con riguardo al quale la corte di appello ha precisato non essere state mosse contestazioni dirimenti (né il contrario si afferma nel motivo di ricorso); e che, in ogni caso, doveva reputarsi congruo ed adeguato al fine di confermare l'effettiva occupazione di suolo demaniale, come dedotta nelle ingiunzioni opposte.»

TAR ABRUZZO n.765 del 10/11/2012 - Relatore: Elvio Antonelli - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: L'atto di delimitazione previsto dall'art. 32 cod. nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di un potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell'accertata demanialità del bene, è conseguibile esclusivamente dinanzi al G.O., abilitata alla disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il comma 4 di detta norma indica come propria del Ministero della marina mercantile.

Sintesi: In materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la P.A. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l'esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è inidoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, per l'appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentoale discrezionale. Pertanto, secondo l'ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla

distinzione tra diritto soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all'art. 32 cod. nav., rientrano nella giurisdizione del G.O..

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione. In materia, la Corte di Cassazione (Sezz.Un., 11 marzo 1992, n.2956) aveva già chiarito che “l’atto di delimitazione previsto dall’art. 32 c.nav. si pone in funzione di mero accertamento in sede amministrativa dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione quindi di un potere discrezionale della P.A., permanendo la posizione giuridica del proprietario in termini di diritto soggettivo; ne consegue che la relativa tutela, per la contestazione dell’accertata demanialità del bene, è conseguibile esclusivamente dinanzi all’autorità giurisdizionale ordinaria, abilitata alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo, senza che rilevi in contrario la potestà di annullamento che il comma quarto di detta norma indica come propria del Ministero della marina mercantile”. Più recentemente, con sentenza 9 novembre 2010, n.7975, il Consiglio di Stato (sez.VI) si è pronunciato nel senso che “in materia di delimitazione del demanio rispetto alla proprietà privata, la P.A. non esercita un potere autoritativo costitutivo, ma si limita ad accertare l’esatto confine demaniale. Siffatto accertamento, pur svolgendosi con le forme del procedimento amministrativo, ha carattere vincolato, non comporta la spendita di potere amministrativo discrezionale ed è idoneo a degradare il diritto di proprietà privata in interesse legittimo, trattandosi, per l’appunto, di un atto di accertamento e non di un atto ablatorio, da qualificare come autotutela privatistica speciale e non come attività provvedimentoale discrezionale. Pertanto, secondo l’ordinario criterio di riparto di giurisdizione fondato sulla distinzione tra diritto soggettivi e interessi legittimi, le controversie di cui all’art. 32 c.nav., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario”. Quest’ultimo costituisce l’orientamento consolidato in materia (cfr., ex pluris, Cons. di Stato, sez.VI, n.5357/2011), da cui questo TAR non ha ragione di discostarsi.»

Sintesi: Con riferimento alla giurisdizione sul provvedimento di delimitazione di cui all'art. 32 cod. nav., non può invocarsi il criterio della c.d. «doppia tutela», secondo il quale in materia di demanio marittimo sussisterebbe la giurisdizione del G.A. per le violazioni di carattere meramente procedimentale che vadano ad incidere su situazioni di interesse legittimo dell’interessato, e quella del G.O. per le pretese che trovino fondamento nel diritto di proprietà delle aree coinvolte dal procedimento amministrativo di delimitazione, poiché tale atto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del provvedimento finale.

Estratto: «La natura pacificamente dichiarativa dell’atto che concorre a far assumere rilevanza giuridica alla pubblicità dei beni, come è l’atto scaturente dal procedimento amministrativo di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall’art. 32 cod. nav. (cfr. Cons. di Stato. 9 novembre 1965, n.788 e Cons. di Stato, sez.V, 14 novembre 1980, n.934), integra, invero, mero accertamento di una preesistente qualifica giuridica, nella specie la demanialità dei tali beni (cfr. Cass. Pen., 25 giugno 1986, e Pretura Vallo della Lucania, 5 febbraio 1987, nel senso che “i terreni interessati dall’azione erosiva del mare, anche se formalmente appartenenti a privati, acquistano ipso iure carattere demaniale senza che sia all’uopo necessario attendere l’esito del procedimento di delimitazione del demanio marittimo, di cui all’art. 32 cod. nov., che ha natura meramente dichiarativa”). Sotto altro profilo, la demanialità necessaria di un bene marittimo è qualità che deriva originariamente ad esso dalla corrispondenza con uno dei tipi normativamente definiti (Cass.

restitutoria (per tutte Cassazione civile, I, 22 settembre 2008, n. 23943; 5 febbraio 2008, n. 2746, ma anche sezioni unite, 14 aprile 2003, n. 5902; I, 28 marzo 2001, n. 4451). Tale impostazione va rivista alla luce dei più recenti pronunciamenti della giurisprudenza amministrativa, anche di questo TAR, secondo i quali nel nostro ordinamento non esiste più l'istituto - di creazione giurisprudenziale - della c.d. "occupazione appropriativa" (in tal senso, tra le tante, Consiglio di Stato, IV, 30 novembre 2007, n. 6124; TAR Puglia Bari, III, 14 luglio 2008, n. 1751; TAR Sicilia Palermo, II, 9 ottobre 2008, n. 6145; III, 8 gennaio 2009, n. 10). Su tale materia è, come noto, intervenuta la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale, nelle sentenze 30 maggio 2000, rich. n. 24638/94, Carbonara e Ventura e 30 maggio 2000, rich. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera, ha essenzialmente ritenuto che un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l'acquisto di un diritto. A tali principi è stata data attuazione con l'art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (testo unico sugli espropri) – applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame -, il quale prevede che qualora un immobile venga utilizzato per scopi di interesse pubblico e sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, l'Amministrazione possa acquisirne la proprietà con atto formale di natura ablatoria e discrezionale, risarcendo al privato il relativo danno. L'atto di acquisizione può, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del succitato art. 43, essere emanato anche quando il bene sia stato modificato e la dichiarazione di pubblica utilità sia stata annullata. Orbene, dai pronunciamenti della CEDU e dal disposto dell'art. 43 deriva la irrilevanza della distinzione tra "occupazione appropriativa" ed "occupazione usurpativa spuria", stante che, in entrambi i casi, il trasferimento della proprietà dal privato alla P.A. non può conseguire alla trasformazione irreversibile del bene. Tale effetto non può, peraltro, ad avviso del Collegio, nemmeno collegarsi alla unilaterale volontà del privato di rinunciare al proprio diritto, da ritenersi implicita nella richiesta di liquidazione del danno commisurato alla definitiva perdita della disponibilità del bene, essendo, secondo quanto previsto dal più volte citato art. 43, comunque necessaria l'adozione di un espresso decreto di acquisizione sanante da parte della p.a. interessata (in tal senso T.A.R. Sicilia Palermo, II, 22 settembre 2008, n. 1182; TAR Puglia Bari, III, 14 luglio 2008, n. 1751).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE IN PENDENZA MISURE CAUTELARI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.4432 del 25/02/2014 - Relatore: Luigi Piccialli -
Presidente: Luigi Antonio Rovelli

Sintesi: Va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, qualora non si verta in tema di compimento di meri atti materiali da parte della P.A., essendo stati, quelli denunciati quali lesivi del possesso, emessi in esecuzione - se legittima o meno dovrà stabilirlo il competente G.A. - di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento espropriativo (nel caso di specie decreto di esproprio eseguito nonostante un ordine di sospensione emesso dal G.A.), il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al giudice ordinario, costituendo materia di giurisdizione esclusiva riservata a quello amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f).

Estratto: «Tanto premesso, ritiene la Corte che nella specie debba dichiararsi, sulla scorta di principi costantemente affermati da queste Sezioni Unite (v, tra le tante, nn. 13397/2007, 23561/2008, 10285/2012), la giurisdizione del giudice amministrativo, considerato che non vertesi in tema di compimento di meri atti materiali da parte della Pubblica Amministrazione, essendo stati, quelli denunciati dai D.V. - G. quali lesivi del possesso, emessi in esecuzione - se legittima o meno dovrà stabilirlo il competente G.A. - di provvedimenti adottati nell'ambito di un procedimento espropriativo, il controllo della cui legittimità non compete, neppure in via incidentale, al giudice ordinario, costituendo materia di giurisdizione esclusiva riservata a quello amministrativo, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 e D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. f). Tale giurisdizione va ritenuta anche con riferimento alla lamentata occupazione di superfici eccedenti il provvedimento ablatorio, costituendo anche tale apprensione espressione di un potere autoritativo preordinato o comunque connesso all'esproprio, il cui sindacato, ancorché denunciato quale lesivo di diritti soggettivi, compete in via esclusiva al giudice amministrativo (v., tra le altre e più recenti, S.U. nn. 7938 e 8349 del 2013).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA DI AREE PRIVATE DA PARTE DELLA PA --> OCCUPAZIONE LEGITTIMA DIVENUTA ILLEGITTIMA

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.4481 del 15/09/2015 - Relatore: Paolo Marotta -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: L'ordinamento giuridico devolve al giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione (legittima) e di esproprio, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tutte le altre controversie in materia di procedure ablative anche mediatamente connesse all'esercizio di potestà pubbliche, ivi compresa quella relativa al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica oltre il termine di validità della occupazione legittima e in assenza di titolo idoneo al trasferimento della proprietà dell'area di sedime su cui l'opera è stata realizzata.

Estratto: «Con riguardo al secondo aspetto, è lo stesso ordinamento giuridico a devolvere al giudice ordinario la cognizione delle questioni relative alla determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione (legittima) e di esproprio, demandando alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione di tutte le altre controversie in materia di procedure ablative anche mediatamente connesse all'esercizio di potestà pubbliche, ivi compresa quella (come nel caso di specie) relativa al risarcimento dei danni conseguenti alla realizzazione di un'opera pubblica oltre il termine di validità della occupazione legittima e in assenza di titolo idoneo al trasferimento della proprietà dell'area di sedime su cui l'opera è stata realizzata.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.3412 del 26/06/2015 - Relatore: Gabriella Caprini -
Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Il giudice amministrativo, nello stabilire l'importo del danno da illegittima occupazione, non può, di norma, includervi quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è, invero, di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53 e 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327.

Estratto: «VIII. Dalla condizione d'illecita detenzione del suolo di proprietà dei ricorrenti consegue, "ex se", l'obbligo di ripristino del diritto di proprietà mediante restituzione dei suoli occupati, detenuti in assenza di titolo valido legittimante, nonché il diritto al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima.IX. Quanto alla configurabilità del fatto illecito suscettibile di risarcimento, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale:a) il comportamento di una P.A. o del concessionario che abbiano occupato e/o trasformato un bene immobile per scopi d'interesse pubblico (pur) in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità e di un legittimo decreto di occupazione d'urgenza ma senza tuttavia adottare il provvedimento definitivo di esproprio, non può giammai determinare un effetto traslativo della proprietà, ma deve essere qualificato come un'occupazione senza titolo, ossia come un illecito di carattere permanente;b) ne segue, da un lato, che il privato rimane in ogni caso proprietario del bene, sicché non può essere risarcito il danno da perdita della stessa, pari al valore di scambio, quale pregiudizio per equivalente, e, dall'altro, che è obbligo primario dell'Amministrazione e dell'ente delegato procedere al risarcimento integrale del danno da occupazione illecita e alla restituzione della proprietà illegittimamente detenuta, previa riduzione in pristino (ex art. 2058 c.c.);c) ciò posto, il giudice amministrativo, nello stabilire l'importo del danno, non può, di norma, includervi quanto dovuto per il periodo di occupazione legittima, la cui valutazione è, invero, di spettanza del giudice ordinario a norma degli artt. 53 e 54, T.U. 8 giugno 2001 n. 327 (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4.11.2013, n. 4895); d) spetta, invece, il risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione delle aree da parte dell'Amministrazione del fondo non espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio dell'ente ma rimasto nella proprietà dominicale del privato, che ha la possibilità di rientrare nel possesso dei beni;e) tale danno deve coprire il solo valore d'uso del bene dal momento della sua illegittima occupazione (corrispondente alla data di cessazione di efficacia dell'ordinanza di occupazione d'urgenza n. 311/2008, dunque, successivamente al 30.03.2011), fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie.X. Tanto precisato, con riferimento alla domanda di risarcimento proposta per l'illecita occupazione di aree di proprietà e alla successiva realizzazione di un'opera pubblica senza una valida dichiarazione di p.u. ovvero senza il rispetto dei termini previsti e l'adozione del decreto di esproprio, il giudice può stabilire i criteri di risarcimento ex art. 34, comma 4, c.p.a. anche in ragione dei poteri equitativi e della "ratio" dell'art. 42 bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 4 novembre 2013, n. 823).X.1. Nella specie:A) tale danno può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42-bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2012; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 29.11.2013, n. 1655; T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7.03.2014, n. 182);»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE I CIVILE n.12754 del 19/06/2015 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Salvatore Salvago

Sintesi: Qualora, al termine del periodo di occupazione legittima, il procedimento espropriativo non sia stato portato a compimento, occorre distinguere il periodo in cui i beni sono stati occupati per effetto del decreto di occupazione temporanea d'urgenza da quello successivo, in quanto la privazione del possesso del bene è ricollegabile, nel primo caso, ad un'attività legittima della p.a. fondata sull'art. 42 Cost. e art. 832 c.c., che da luogo per l'intero periodo contemplato nel titolo, ad un'obbligazione indennitaria che ha natura di debito di valuta e per la cui determinazione è competente la Corte d'Appello in unico grado, mentre nel secondo, che inizia al termine di detto periodo, lo spossessamene costituisce un illecito, sanzionato dall'art. 2043 c.c., fonte di obbligazione risarcitoria, da azionare innanzi al Tribunale, secondo le regole generali.

Estratto: «5. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 4476 del 2015; n. 11691 del 2013; n. 19048 del 2008), quello secondo cui nel caso di espropriazione disposta per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, parte del rapporto ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario inciso è il Comune, quale beneficiario delle aree espropriate: la L. n. 865 del 1971, art. 60, dopo aver previsto un duplice procedimento per l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e disposto che le stesse devono far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni (art. 35), nel disciplinare la fase in cui gli Istituti incaricati, come gli I.A.C.P., della costruzione dei relativi alloggi, provvedono direttamente alla loro acquisizione, stabilisce che essa deve avvenire in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi. In tal caso, l'attività di detti soggetti, agenti come delegati dal Comune a rilevanza esterna, si esaurisce nel compimento, in nome e per conto dell'ente territoriale, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio ovvero a stipulare il contratto di cessione volontaria (materiale occupazione del fondo, offerta dell'indennità, eventuale anticipazione delle somme ecc.) che risulta perciò riferibile all'ente stesso, con conseguente legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio attribuito alla competenza in unico grado della Corte di appello ex lege n. 865 del 1971, artt. 19 e 20, per la determinazione delle sole indennità di espropriazione nonché di occupazione temporanea (cfr. Cass. 24355 del 2013; 19048/2008; 12153/2007; 539/2004; 9097/2003).6. Il principio non muta quando, come nella specie, al termine del periodo di occupazione legittima, il procedimento espropriativo non stato portato a compimento: in questo caso il successivo illecito operato sia dal Comune che dal soggetto occupante, connesso col perdurare della detenzione abusiva dei beni, non è idoneo a connotare - come, invece, opinano i ricorrenti - l'intera vicenda, occorrendo, al contrario, distinguere il periodo in cui i beni sono stati occupati per effetto del decreto di occupazione temporanea d'urgenza da quello successivo, in quanto la privazione del possesso del bene è ricollegabile, nel primo caso, ad un'attività legittima dell'Amministrazione, fondata sull'art. 42 Cost. e art. 832 c.c., che da luogo per l'intero periodo contemplato nel titolo (cfr. Cass. n. 15259 del 2014), ad un'obbligazione indennitaria che ha natura di debito di valuta e per la cui determinazione è competente la Corte d'Appello in unico grado, che i ricorrenti hanno, appunto, adito, mentre, nel secondo, che inizia al termine di detto periodo, e proprio per effetto della mancata restituzione del bene, lo spossessamene costituisce un illecito, sanzionato dall'art. 2043 c.c., fonte di obbligazione risarcitoria, che costituisce debito di valore e va ascritta, in via solidale, sia al

soggetto che ne sia autore materiale e non più munito di un titolo che autorizzi il sacrificio del diritto dominicale altrui, sia l'ente espropriante (nella specie, il Comune) "dominus" della procedura, e da azionare innanzi al Tribunale, secondo le regole generali.»

TAR TOSCANA, SEZIONE I n.662 del 23/04/2015 - Relatore: Alessandro Cacciari - Presidente: Armando Pozzi

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del G.A. in ordine alla pretesa risarcitoria relativamente ai danni per il periodo in cui si è protratta l'occupazione illegittima.

Estratto: «5.5 Il ricorrente, nel gravame sub R.g. n. 413/2012, chiede anche il risarcimento dei danni cagionati dall'illegittima occupazione del proprio fondo. Sulla domanda deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente al periodo di occupazione legittima, decorrente dalla data di immissione in possesso fino alla scadenza del titolo autorizzativo all'occupazione medesima, poiché in tale fase l'operato dell'Amministrazione è stato assistito da un valido titolo e, di conseguenza, il ricorrente vanta un diritto non al risarcimento, bensì all'indennizzo di cui all'art. 50, comma 1, d.P.R. n. 327 su cui insiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 327. Questo capo di domanda viene quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e le parti sono rimesse al Giudice Ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a. La giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo insiste invece in ordine alla pretesa risarcitoria relativamente ai danni che il ricorrente può vantare nel periodo successivo al 31 maggio 1996. La domanda non è fondata. Il ricorrente chiede la liquidazione dei danni in via equitativa, da calcolare in base ad una percentuale annua sul valore venale degli immobili o agli interessi moratori applicabili al medesimo. L'occupazione del terreno, per nozione di comune esperienza, cagiona danni al proprietario del medesimo e al fine di individuarne il quantum in assenza di prova specifica, la giurisprudenza fa ricorso a tali tecniche di determinazione equitativa. La liquidazione equitativa, tuttavia, richiede che il danno sia dimostrato sotto il profilo della sua sussistenza ("an"). Tanto non avviene nel caso di specie poiché anzitutto, l'area di cui si tratta ha dimensioni molto ridotte, pari a metri quadrati 25, tale da suscitare ragionevoli dubbi sulla circostanza che qualche operazione economicamente apprezzabile avrebbe potuto essere posta in atto dal ricorrente in assenza dell'illecita occupazione perpetrata dall'Amministrazione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE V NAPOLI n.1626 del 18/03/2015 - Relatore: Pierluigi Russo - Presidente: Luigi Domenico Nappi

Sintesi: Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda di risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione delle aree da parte dell'Amministrazione del fondo non espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio dell'ente, ma rimasto nella proprietà dominicale del privato.

Estratto: «e) rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione della domanda di risarcimento del danno causato dall'illegittima detenzione delle aree da parte dell'Amministrazione del fondo non espropriato né altrimenti acquisito al patrimonio

dell'ente, ma rimasto nella proprietà dominicale del privato. Tale danno deve coprire il solo valore d'uso del bene dal momento della sua illegittima occupazione fino alla giuridica regolarizzazione della fattispecie ovvero fino alla restituzione dell'area o al suo legittimo acquisto, con il consenso della controparte mediante contratto oppure mediante l'adozione del provvedimento autoritativo di acquisizione sanante ex art. 42- bis, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Tale valore d'uso, corrispondente come detto, al danno sofferto dal proprietario per l'illecita, prolungata occupazione dei terreni di sua proprietà, può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con l'art. 42- bis, comma 3, del d.P.R. n. 327/2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale (cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, 7 marzo 2014, n. 182; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 14 dicembre 2012).»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.434 del 04/02/2015 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché questi abbiano fatto seguito, in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità (nel caso di specie intervenuta ai sensi dell'art. 1 l. 3 gennaio 1978 n. 1).

Estratto: «2. In punto di giurisdizione devono essere effettuate alcune precisazioni. E'oramai consolidato l'orientamento che attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie, anche risarcitorie, che abbiano a oggetto un' occupazione originariamente legittima, e che sia poi divenuta sine titulo a causa del decorso dei termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità senza il sopravvenire di un valido decreto di esproprio; ciò perché in questi casi trattasi non già di meri comportamenti materiali, ma di condotte costituenti espressione di un'azione originariamente riconducibile all'esercizio del potere autoritativo della p.a. (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 22 ottobre 2007, nr. 12; id., 30 luglio 2007, nr. 9; id., 30 agosto 2005, nr. 4; C.g.a.r.s., 10 novembre 2010, nr. 1410; Cons. Stato, sez. IV, 6 novembre 2008, nr. 5498). E' stato anche affermato che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo l'azione con la quale i proprietari di un'area hanno chiesto la restituzione del fondo o, in subordine il risarcimento dei danni, o viceversa, deducendo la sopravvenuta illegittimità degli atti di occupazione, ancorché questi abbiano fatto seguito, in origine, ad una corretta dichiarazione di pubblica utilità; rientra, invece, nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda relativa alla indennità di occupazione legittima, senza che l'eventuale connessione tra tale domanda e quella di risarcimento del danno possa giustificare l'attribuzione di entrambe le domande allo stesso giudice, essendo indiscusso in giurisprudenza il principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione anche in presenza di motivi di connessione (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2011, n. 804). 2.1. Nella specie, il procedimento sfociato nell'occupazione subita dalle ricorrenti ha avuto la sua origine nell'approvazione del progetto esecutivo con deliberazione di G.M. 953/1991 e nell'ordinanza sindacale 22.6.1992 di autorizzazione all'impresa "F.lli Centonze snc" di occupazione d'urgenza, occupazione poi concretamente avvenuta con verbale di stato di consistenza del 1 settembre 2001. Ai sensi

TAR SICILIA, SEZIONE I PALERMO n.2354 del 15/11/2012 - Relatore: Maria Cappellano -
Presidente: Giovanni Tulumello

Sintesi: La giurisdizione del T.S.A.P. ricomprende ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore.

Estratto: «Come fondatamente eccepito dalla difesa del Comune di V., il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche. In base all'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, appartengono alla cognizione diretta del tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche. Detta disposizione è interpretata dalla consolidata giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione nel senso che la giurisdizione del predetto Tribunale sussiste quando siano impugnati provvedimenti - eventualmente di autorità diverse da quelle preposte alla tutela delle acque - i quali concorrano, in concreto, a disciplinare la realizzazione, localizzazione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche (Cass. civ., Sez. Unite, ord. 19 dicembre 2009, n. 26822; 12 maggio 2009, n. 10845; 8 aprile 2009, n. 8509). La giurisprudenza della Corte regolatrice è, in particolare, costante nel ritenere che sussista la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, atteso che i provvedimenti impugnati sono destinati ad influire sull'organizzazione e lo svolgimento del servizio idrico integrato da parte del relativo gestore (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 24 febbraio 2011, n. 4461; 29 aprile 2009, n. 9947). La speciale giurisdizione di detto Tribunale ricomprende, quindi, ogni atto destinato a dare concreta attuazione al servizio idrico integrato e, quindi, all'affidamento della gestione di tutti gli impianti al gestore indicato, con evidente incidenza sull'organizzazione e lo svolgimento di detto servizio da parte del gestore (v. Cass. Civ., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26822; per la sussistenza della giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche ogni qualvolta sia emesso ordine di rilascio di beni immobili detenuti ai fini della gestione del servizio idrico, v. Cass., sez. un., n. 9947/2009 cit.). Nel caso di specie, la controversia ha ad oggetto il provvedimento sindacale, con cui viene intimato alla società ricorrente di riconsegnare gli impianti e le strutture demaniali e patrimoniali indisponibili utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato: sicché, tenendo conto dell'interpretazione dell'art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 fornita dalla Suprema Corte, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, attesa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale superiore delle Acque Pubbliche. Alla declaratoria di inammissibilità consegue l'applicabilità del regime di cui all'art. 11 del cod. proc. amm.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> SILENZIO RIFIUTO

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.9998 del 30/11/2012 - Relatore: Roberto Proietti -
Presidente: Pietro Morabito

Sintesi: La giurisdizione sul silenzio serbato dalla P.A. sull'istanza di variazione della concessione del demanio idrico spetta al T.S.A.P..

Estratto: «5. Alla luce delle circostanze di fatto e del quadro normativo di riferimento, il Collegio rileva che la causa rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 143 del R.D. n. 1775/1933. Tale disposizione infatti, prevede che: "Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi, anche per il merito, contro i provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa adottati ai sensi degli artt. 217 e 221 della presente legge; nonché contro i provvedimenti definitivi adottati dall'autorità amministrativa in materia di regime delle acque pubbliche ai sensi dell'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, modificato con l'art. 22 della L. 13 luglio 1911, n. 774, del R.D. 19 novembre 1921, n. 1688 e degli artt. 378 e 379 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F.". L'art. 2 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 stabilisce che "Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti; e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde. Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 25, n. 7, della L. 2 giugno 1889, n. 6166". L'autorità amministrativa competente in materia di demanio idrico, ai sensi della vigente normativa ed in base al d.lgs. n. 112/98 è l'ARDIS - Agenzia Regionale per la difesa del suolo - la quale, quindi, con l'ordinanza impugnata ha esercitato i poteri di cui all'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523. In sostanza, dal combinato disposto degli art. 143 del R.D. n. 1775/1933 e 2 del R.D. n. 523/1904, emerge che la giurisdizione avente ad oggetto l'esame della legittimità dell'ordinanza di ripristino adottata dall'ARDIS spetta al Tribunale Superiore delle Acque e, quindi, il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo va dichiarato inammissibile nella parte in cui tende ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati. Alla luce di tali considerazioni e di quanto stabilito dalla normativa richiamata, non assumono particolare rilievo le deduzioni di parte ricorrente contenute nella memoria di replica del 22 ottobre 2012, volte a contestare l'eccezione di difetto di giurisdizione. Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell'art. 143, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 i ricorsi avverso provvedimenti che, pur non concernendo per la loro tipica funzione la materia delle acque pubbliche, siano stati in concreto adottati per la cura dell'interesse al buon regime delle acque stesse. Spetta, invece, agli organi di giurisdizione amministrativa ordinaria conoscere dei ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti adottati per la cura di un interesse diverso e solo indirettamente incidenti sull'interesse al buon regime delle acque pubbliche (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 630 del 29-07-1983). Infatti, si deve ritenere che l'art. 143, comma 1, lettera a), del R.D. n. 1775/1933 (che indica il Tribunale superiore delle acque pubbliche come l'organo giurisdizionale a cui spetta la cognizione in materia di ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge

avverso i provvedimenti assunti dall'Amministrazione in materia di acque pubbliche), si applichi anche a quelle situazioni in cui l'azione amministrativa, pur andando ad incidere su interessi più generali e diversi rispetto a quelli specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'ambito materiale in questione (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 3701 del 12-06-2009). Peraltro, la speciale giurisdizione in materia di acque pubbliche di cui all'art. 143 comma 1 lett. a) r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, riguarda atti e provvedimenti che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano sul regime di queste ultime un'incidenza immediata e diretta (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 2544 del 29-04-2011).

6. Il Collegio ritiene che nel contesto generale descritto dalla giurisprudenza richiamata rientrano gli atti concernenti l'utilizzo di un'area demaniale regionale insistente su banchine fluviali se, come nel caso di specie, il provvedimento impugnato (ordinanza A.R.DI.S prot. n. DA/12/00/333524 del 27 luglio 2011) è stato adottato dall'autorità amministrativa competente in materia di demanio idrico (cfr. d.lgs. n. 112/98), esercitando i poteri di cui all'art. 2 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza della incolumità pubblica e privata mediante adeguamento al progetto presentato e approvato delle strutture risultate ad esso difformi. In tale contesto, spesso sorte spetta, sotto il profilo della giurisdizione, agli atti presupposti e conseguenti rispetto al provvedimento principale impugnato. Nel caso concreto, l'ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche riguarda anche il silenzio che, secondo parte ricorrente, l'Amministrazione ha serbato a fronte della richiesta di variante presentata dalla parte ricorrente in data 20 giugno 2011. La stessa parte ricorrente, infatti, qualifica tale comportamento inerte come 'silenzio-diniego', sicché, secondo tale prospettazione, il giudice non si deve pronunciare in merito ad una condotta inerte caratterizzata da inadempimento, ma in ordine ad un provvedimento tacito negativo equiparabile agli altri atti negativi impugnati.

7. Ad analoghe conclusioni si giunge in ordine alla domanda di risarcimento danni in quanto, allorché ricorre taluna delle ipotesi previste dall'art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, in tema di tutela giurisdizionale intesa a far valere la responsabilità della P.A. da attività provvedimentale illegittima, la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta al TSAP, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando insti per la tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione (Cass. SS.UU. 20.6.2012 n. 10148).»

TAR LAZIO, SEZIONE I TER ROMA n.34860 del 01/12/2010 - Relatore: Maria Ada Russo -
Presidente: Linda Sandulli

Sintesi: Il ricorso contro il silenzio della P.A. sull'istanza di rilascio di concessione demaniale per occupazione di un'area specchio d'acqua fluviale appartiene alla giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «Tanto premesso, l'impugnativa in esame -nella prima parte, relativa al silenzio rifiuto- è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito per le ragioni che seguono: a). con l'art.2 della L.7 luglio 2000 n.205, il Legislatore ha previsto che i ricorsi avverso il silenzio dell'Amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del

ricorso stesso;b). presupposto per l'applicazione del rito speciale è il silenzio della PA e, in particolare, l'omissione di provvedimento che acquista rilevanza come ipotesi di silenzio-rifiuto, attraverso il relativo, caratteristico procedimento, quando la medesima si sia resa inadempiente, restando inerte, ad un obbligo di provvedere. Quest'ultimo può scaturire dalla legge, o dalla peculiarità della fattispecie, per la quale ragioni di equità impongano l'adozione di un provvedimento al fine, soprattutto, di consentire al privato (data la particolarità del processo amministrativo, che è essenzialmente un processo sull'atto) di adire la giurisdizione per fare valere le proprie ragioni;c). l'obbligo di provvedere dell'Amministrazione, poi, a sua volta presuppone che l'istanza del richiedente sia rivolta ad ottenere un provvedimento cui questi abbia un diretto interesse e che essa non appaia subito irragionevole ovvero risulti all'evidenza infondata;d). la giurisprudenza ha sostenuto che l'impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del silenzio della pubblica amministrazione, a norma della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, non costituisce un'autonoma ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva o per materia, ma è ammissibile solo nei casi in cui il Giudice adito abbia giurisdizione sul rapporto sostanziale cui si riferisce la dedotta inerzia (cfr., Cassazione civile , sez. un., 28 novembre 2008, n. 28346; Consiglio di stato, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 6378; Consiglio di stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3009; Consiglio di stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6210); e). nel caso di specie, il giudice adito difetta – appunto- della giurisdizione. In particolare, l'art. 143 comma 1 lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche " i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche".La giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo attratti alla giurisdizione del T.s.a.p. i ricorsi contro i provvedimenti che incidono in via diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche - inteso come regolamentazione del loro decorso e della loro utilizzazione sotto l'aspetto sia quantitativo e distributivo che qualitativo - e che concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quelle acque (cfr., Cassazione civile , sez. un., 27 ottobre 2006, n. 23070; Cassazione civile , sez. un., 12 dicembre 1996, n. 11090; Cons. Stato, sez. V 19 marzo 2007 n. 1296; Tribunale sup.re acque, 11 ottobre 2002, n. 127). Deve trattarsi di provvedimenti impeditivi o limitativi della realizzazione degli interessi pubblici inerenti al suddetto regime, o a tali interessi strettamente connessi (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2008, n. 2091);f). nella specie, come si è detto nella parte narrativa, il provvedimento richiesto dalla ricorrente ha ad oggetto una concessione demaniale per occupazione di un'area specchio d'acqua. Tale atto ha un'indubbia incidenza sul regime delle acque pubbliche, andando a disciplinare le modalità di utilizzazione di una porzione di esse: le acque costituiscono l'oggetto stesso della concessione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2006 , n. 664).Al riguardo, il ricorso contro l'inerzia dell'Amministrazione deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE IV MILANO n.1129 del 22/04/2010 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Adriano Leo

Sintesi: Le controversie aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sono attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di silenzio serbato dall'Amministrazione.

Sintesi: Anche i giudizi avverso il silenzio inadempimento della P.A. non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP.

Estratto: «Seguendo le argomentazioni della difesa resistente, le vertenze aventi ad oggetto le procedure comparative per la scelta del concessionario di aree appartenenti al demanio lacuale sarebbero attribuite al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, anche in caso di “silenzio” serbato dall’Amministrazione. L’eccezione va condivisa. In considerazione dello specifico precedente del T.S.A.P., riferito anche da parte ricorrente e versato in atti, che si è pronunciato sugli atti inerenti la procedura svolta per l’affidamento della concessione di che trattasi (sentenza 3.12.2009 n. 189) nonché della copiosa giurisprudenza citata dalla difesa del Consorzio (cfr., da ultimo, TAR Lombardia, Milano, n.537 del 4.03.2010), reputa il Collegio di dovere escludere la propria giurisdizione nella controversia in esame. Ciò, benché nella specifica ipotesi venga in rilievo l’impugnazione di un preteso “silenzio inadempimento” della P.A., posto che, anche detti giudizi non sfuggono al riparto di giurisdizione fra TAR e TSAP (cfr. T.S.A.P. 11.09.2008 n. 139 e 21.07.2004 n.84).»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> TITOLO EDILIZIO

TAR VENETO, SEZIONE II n.774 del 03/07/2015 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: Appartiene alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la controversia relativa alla realizzazione di interventi edilizi ubicati in terreni riservati al transito di acque pubbliche.

Estratto: «Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione appartiene infatti al tribunale superiore delle acque pubbliche ai sensi dell’art. 143 del R. D. n° 1775 del 1933 e dell’art. 133 lettera f) del codice del processo amministrativo. Il provvedimento impugnato è motivato in relazione alle seguenti circostanze: - il terreno sul quale è stato realizzato l’intervento edilizio fa parte integrante dell’alveo del fiume Bacchiglione ed è soggetto all’applicazione delle norme di tutela e di polizia idraulica di cui al T. U. della legge sulle pere idrauliche R. d. n° 523 del 1904; - la zona è soggetta a vincolo idrogeologico. La questione principale che deve essere dunque trattata nella presente controversia consiste nello stabilire se il terreno su cui sono stati realizzati gli interventi edilizi appartiene o meno all’alveo del fiume Bacchiglione. Il provvedimento impugnato ha pertanto incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (così Consiglio di Stato IV n° 1508 del 2015), dovendo essere deciso nel caso di specie se le opere in questione sono ubicate in terreno riservato al transito delle acque pubbliche.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.9149 del 17/04/2009 - Relatore: Umberto Goldoni - Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: Sono devoluti alla cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche le controversie sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi di diniego di titolo edilizio

per motivi relativi alla vicinanza del fabbricato ad un corso d'acqua in zona di esondazione, anche potenziale.

Estratto: «Ciò posto, risultando incontestato, tanto che la ricorrente ha anche impugnato il parere reso al riguardo dalla Commissione consultiva presso l'Ufficio del Genio civile di Venezia, organo deputato specificamente al controllo della compatibilità dell'effettuazione delle opere che abbiano incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, tanto che le ragioni del diniego del Comune al rilascio della concessione edilizia richiesta risiedono nella incompatibilità della progettata costruzione con il regime delle acque, ne consegue che deve trovare qui applicazione la più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui (Cass. SS. UU. (ordza) n 896 del 27.4.2005; n 23070 del 27.10.2006, oltre a quella citata in precedenza) anche provvedimenti che sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse rientrano nella competenza del TSAP, e pertanto lo stabilire se nella specie il diniego della concessione edilizia per i motivi addotti e relativi alla vicinanza dell'immobile erigendo al fiume in zona di esondazione, debba esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche, in ragione delle incidenza diretta ed immediata che i provvedimenti stessi hanno, almeno potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.»

Sintesi: Sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.

Estratto: «Va considerato altresì che la giurisdizione del TSAP si estende a quegli atti e provvedimenti che, ancorché emanati da autorità non specificamente preposte alla tutela delle acque pubbliche, abbiano tuttavia nel regime di queste ultime, un'incidenza immediata e diretta (v. Cass. SS. UU. 9.11.1998, n. 11274); inoltre la invocata valenza del fatto che nella specie trattavasi di opera civile e non di opera idraulica, cade di fronte all'avviso secondo cui è necessario, ai fini della giurisdizione del TSAP, che i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da un'incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche (v. Cass. SS. UU. 24.4.2007, n 9844).Ciò posto, risultando incontestato, tanto che la ricorrente ha anche impugnato il parere reso al riguardo dalla Commissione consultiva presso l'Ufficio del Genio civile di Venezia, organo deputato specificamente al controllo della compatibilità dell'effettuazione delle opere che abbiano incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, tanto che le ragioni del diniego del Comune al rilascio della concessione edilizia richiesta risiedono nella incompatibilità della progettata costruzione con il regime delle acque, ne consegue che deve trovare qui applicazione la più recente giurisprudenza di

questa Corte secondo cui (Cass. SS. UU. (ordza) n 896 del 27.4.2005; n 23070 del 27.10.2006, oltre a quella citata in precedenza) anche provvedimenti che sebbene non costituiscano esercizio di un potere propriamente attinente alla materia delle acque pubbliche, pure riguardino l'utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque stesse rientrano nella competenza del TSAP, e pertanto lo stabilire se nella specie il diniego della concessione edilizia per i motivi addotti e relativi alla vicinanza dell'immobile erigendo al fiume in zona di esondazione, debba esser deciso dal Tribunale superiore per le acque pubbliche, in ragione delle incidenza diretta ed immediata che i provvedimenti stessi hanno, almeno potenzialmente, sul regime delle acque pubbliche. Va pertanto affermato il principio di diritto secondo cui sono devoluti alla cognizione del TSAP anche i provvedimenti amministrativi che, pur non costituendo esercizio di un potere non propriamente attinente alla suddetta materia, riguardino comunque la adeguata utilizzazione del demanio idrico, incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque pubbliche, estremo che deve ritenersi sussistente in caso di diniego di concessione alla costruzione di un fabbricato in zona di esondazione, anche potenziale.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> TSAP --> V.I.A.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.21593 del 20/09/2013 - Relatore: Biagio Virgilio -
Presidente: Fabrizio Miani Canevari

Sintesi: È devoluta alla giurisdizione del T.S.A.P. la controversia sul provvedimento di valutazione di impatto ambientale di un progetto di derivazione di acque del demanio idrico, in quanto tale giudizio riguarda la realizzazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, e quindi incidente in maniera diretta ed immediata sul regime di quest'ultima.

Estratto: «1. La Nord Energia s.r.l. propone istanza di regolamento della giurisdizione in pendenza del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Piemonte da F.E., T.P. e T.G. (queste ultime in proprio e in qualità di legali rappresentanti prò tempore della GEO s.s.) per chiedere l'annullamento della Delib. Giunta Provinciale Vercelli 17 maggio 2012 (e degli atti connessi), avente ad oggetto "la valutazione di impatto ambientale della L.R. n. 40 del 1998, art. 12 e s.m.i. giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di rinnovo della derivazione VC00091 e contestuale variante per ottenere lo sfruttamento delle portate originariamente concesse e non utilizzate localizzato in Borgosesia e Serravalle Sesia (VC), presentato dalla Società Nord Energia s.r.l.". In particolare, le ricorrenti, premesso di essere proprietarie di alcuni edifici ubicati sulle rive del fiume Sesia a ridosso della traversa mobile oggetto del provvedimento di v.i.a. impugnato, hanno lamentato che la traversa "sbarra di fatto il corso del fiume Sesia nelle immediate vicinanze" di tali edifici e che "l'altezza della predetta traversa e le sue modalità costruttive assentite non consentono tecnicamente all'acqua di asportare in fase di piena detta traversa in tempi utili per prevenire l'allagamento degli edifici" medesimi.(omissis)2. Alla stregua degli esposti principi, la controversia in esame, avendo ad oggetto - come risulta da quanto detto in narrativa - un provvedimento relativo alla realizzazione di un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica, quindi incidente in maniera diretta ed immediata sul regime di quest'ultima, è

devoluta alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale le parti vanno, pertanto, rimesse.»

TAR VALLE D'AOSTA n.100 del 04/12/2012 - Relatore: Antonio De Vita - Presidente: Calogero Adamo

Sintesi: Ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l'organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull'assoggettamento di un progetto di opera idrica alla procedura di v.i.a..

Sintesi: Ove l'oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un'opera idraulica, l'impugnazione del decreto emesso dal responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del T.S.A.P..

Estratto: «1.1. Con la prima eccezione si assume l'inammissibilità dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.1.2. L'eccezione è fondata.La controversia in esame si riferisce ad una richiesta di autorizzazione finalizzata all'ottenimento di una subconcessione di derivazione di acqua dal Torrente S. per la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica.Secondo l'art. 143, primo comma, lett. a), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sono affidati alla giurisdizione in unico grado del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutti «i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti ... presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche».La disposizione in questione, secondo la prevalente giurisprudenza, riconduce alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche tutte le controversie relative ad atti che abbiano una diretta incidenza sul regime delle acque pubbliche, indipendentemente dall'autorità che adotta tali provvedimenti. Di conseguenza, ciò che determina l'individuazione del giudice munito di giurisdizione è l'incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul governo delle acque pubbliche.In tal senso è stato precisato che sono “devoluti alla cognizione [del] Tribunale [Superiore delle Acque Pubbliche] tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un'opera idraulica riguardante acque pubbliche, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di dette acque, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo ad interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l'utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque (v. per tutte SU. 2005 n. 13293; 2005 n. 8696; 2002 n. 11126; 2002 n. 11099). Per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie - attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta - per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (v., tra le altre, S.U. 2006 n. 13692; 2005 n. 14195; 2003 n. 337)” (Cassazione civile, sez. un., 11 maggio

2007, n. 10750; inoltre, Tribunale superiore acque pubbliche, 13 luglio 2007, n. 123). A ciò “consegue che ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l’organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull’assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l’esame nel merito dell’opera o dell’intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell’opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione. Pertanto, ove l’oggetto del progetto esaminato nella procedura di screening sia un’opera idraulica, l’impugnazione del decreto emesso dal Responsabile della struttura competente, per la sua ricaduta immediata sul regime delle acque pubbliche, va ricondotta alla giurisdizione del Tribunale delle acque pubbliche” (Consiglio di Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3678). 1.3. Pertanto, la presente controversia rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (cfr., più di recente, T.A.R. Lazio, Latina, I, 13 giugno 2012, n. 476).»

TAR TOSCANA, SEZIONE II n.1436 del 03/08/2012 - Relatore: Ugo De Carlo - Presidente: Angela Radesi

Sintesi: I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume appartiene alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche.

Estratto: «L’eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dalla Provincia resistente è fondata. L’art. 143 R.D. 17751933 così dispone: “Appartengono alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche: i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall’amministrazione in materia di acque pubbliche...”. I ricorsi avverso provvedimenti emessi in materia di compatibilità ambientale in relazione al potenziamento di un impianto elettrico che utilizzi una derivazione di acqua da un fiume sono sempre stati ritenuti appartenenti alla giurisdizione del Tribunale delle Acque Pubbliche (vedasi Trib Sup. Acque Pubbliche 952011 e Cass SS.UU. 107502007). Nel caso di specie i ricorrenti avevano richiesto una procedura di verifica di Impatto Ambientale sul progetto per la costruzione di una minicentrale idroelettrica sul fiume Arno che a buon diritto può farsi rientrare tra i provvedimenti di cui alla lett. a) dell’art. 143 T.U. 17751933.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.928 del 21/02/2012 - Relatore: Adolfo Metro - Presidente: Calogero Piscitello

Sintesi: Ha incidenza diretta sul regime delle acque il provvedimento con il quale l’organismo competente si pronuncia con proprio decreto sull’assoggettamento di un progetto di opera idrica (nella specie un progetto per il quale si chiede una concessione di derivazione) alla relativa procedura, in quanto tale provvedimento postula l’esame nel merito dell’opera o dell’intervento, chiaramente incidente sulla consistenza dell’opera e sulle modalità di gestione della stessa, e ne può condizionare la effettiva realizzazione o le modalità di gestione: pertanto, ove l’oggetto del progetto esaminato nella procedura di

Estratto: «Nel caso di specie, la difesa comunale ha eccepito l'intervenuta usucapione in favore del Comune, per detenzione ultraventennale; nel corso della discussione orale tenutasi durante l'udienza pubblica del 1 luglio 2009, la difesa delle ricorrenti ha contestato che il giudice amministrativo possa, anche su eccezione di parte, dichiarare l'intervenuta usucapione, ed ha comunque contestato che l'occupazione d'urgenza possa costituire valido titolo ai fini della usucapione, non privando il proprietario del possesso, essendo il Comune mero detentore. Preliminarmente, occorre affermare la possibilità per questo Tribunale Amministrativo di decidere circa l'eccezione di intervenuta usucapione, essendo la materia espropriativa ricondotta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 80/98, ed oggi ai sensi dell'articolo 53 del TU espropriazioni; in ogni caso, l'articolo 8 della legge 1034/71 dispone che «Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale»; questo Tribunale Amministrativo può quindi decidere, ai fini della definizione del presente ricorso, circa l'eccezione di intervenuta usucapione. In base alle affermazioni delle parti, ed alla produzione documentale versata in atti, è accertato che il Comune ha occupato i terreni di cui si tratta fin dal 1980; occorre quindi valutare se gli atti posti in essere dalle ricorrenti, ed in particolare gli atti di citazione di fronte al giudice ordinario, la richiesta di pagamento delle indennità definitive data 13 giugno 1990, l'atto di diffida tendente ad ottenere l'integrazione dell'indennità di esproprio datato 5 marzo 1996, nonché l'atto di diffida al Sindaco del Comune di Sant'Agata Li Battiati a formare ed emanare l'atto di acquisizione di cui all'articolo 43 del TU espropriazioni, datato 12 settembre 2003, abbiano carattere interruttivo dell'usucapione. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1165, 1167 e 2943 c.c., costituiscono atti interruttivi della usucapione la perdita del possesso per oltre un anno ovvero la notificazione di un atto con cui si inizia un giudizio; con riferimento a tale ultima ipotesi, la Cassazione ha precisato che «In tema di usucapione, il rinvio dell'art. 1165 c.c. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell'usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, oppure ad atti giudiziali siccome diretti ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente, con la conseguenza che, mentre può legittimamente ritenersi atto interruttivo del termine della prescrizione acquisitiva la notifica dell'atto di citazione con il quale venga richiesta la materiale consegna di tutti i beni immobili dei quali si vanta un diritto dominicale (...), atti interruttivi non risultano, per converso, né la diffida né la messa in mora, potendosi esercitare il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del corrispondente diritto reale» (Cass. Civ, Sez. II, 19 giugno 2003, n. 9845; concordemente, Cass. Civ, Sez. II, 23 novembre 2001, n. 14917 e 14 novembre 2000, n. 14733). Nel caso di specie, sia gli atti di citazione di fronte al Giudice ordinario, sia gli atti di richiesta di pagamento e di diffida sopra citati, posti in essere dalle ricorrenti (o dal loro dante causa Viola Armando) erano tesi non al recupero del possesso dei terreni di cui si tratta, ma ad ottenere un'integrazione sulla indennità di espropriazione, ovvero (diffida del 12 settembre 2003) alla emanazione dell'atto di acquisizione alla proprietà comunale; conseguentemente non possono essere ritenuti «...diretti al recupero del possesso...» (così Cass. Civ, Sez. II, 14 novembre 2000, n. 14733); pertanto devono essere ritenuti atti non in grado di

interrompere la prescrizione acquisitiva in corso. Il primo atto con cui è stata chiesta la restituzione dei terreni di cui si tratta risulta – a tenore degli atti di giudizio – essere il presente ricorso, notificato al Comune resistente in data 20 marzo 2006.»

TRIBUNALE DI BERGAMO, SEZIONE III CIVILE n.3 del 05/01/2009 - Relatore: Alessandro Gnani
- Presidente: Alessandro Gnani

Sintesi: Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la questione della proprietà fondata sull'usucapione.

Estratto: «L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata, trattandosi di far valere un diritto soggettivo attoreo, come quello di proprietà fondata sull'usucapione.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

TAR MOLISE n.372 del 23/07/2010 - Relatore: Luca Monteferrante - Presidente: Goffredo Zaccardi

Sintesi: Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale emesso da un organo central dello Stato relativo al progetto di un impianto eolico off-shore costituisce atto avente valenza limitata al territorio regionale, per cui il TAR territorialmente competente a conoscere dell'impugnazione di tale provvedimento è quello della Regione nel cui territorio verrà localizzato l'impianto.

Estratto: «Quanto alla valenza ultraregionale degli effetti promananti dal decreto ministeriale impugnato dalla Regione in via principale, reputa il collegio che l'eccezione di incompetenza del TAR adito sia, del pari, manifestamente infondata. Premesso infatti che l'accertamento circa la natura degli effetti degli atti emessi da organi centrali dello Stato – se cioè abbiano valenza ultraregionale o limitata alla circoscrizione del TAR – deve essere condotto in concreto, alla luce dei motivi di doglianza dedotti, osserva il collegio che nel caso di specie la Regione Molise contesta in via principale la carenza di potere in capo al Ministero dell'Ambiente a pronunciarsi sulla compatibilità ambientale dell'opera, assumendo di essere essa stessa titolare della relativa competenza in forza della normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza (31 luglio 2006) sulla scorta di un iter argomentativo fatto oggetto di approfondita disamina, di recente, da Corte Costituzionale sentenza 13 maggio 2010, n. 171 (punto 4.2. in diritto). La regione Molise lamenta pertanto che con il decreto in parola il superiore Ministero abbia invaso una sfera di attribuzione riservata dalla legge alla competenza regionale sicché gli effetti dell'atto impugnato che vengono in rilievo restano necessariamente circoscritti al territorio regionale, determinando, nella prospettiva attorea, una indebita compressione della sfera di competenza riconosciuta dalla legge all'ente esponenziale di riferimento. Poiché dunque l'effetto lesivo attinge in via esclusiva la competenza amministrativa della Regione Molise la conseguente controversia non può che spettare al TAR del Molise. Sotto diversa angolazione e venendo al merito della controversia, deve del pari ribadirsi la competenza territoriale del TAR molisano atteso che il decreto recante la valutazione di impatto ambientale produce effetti limitati al

territorio della Regione Molise. Se infatti, in via generale, la localizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è certamente idoneo ad intercettare interessi pubblici di dimensione ultraregionale, occorre tuttavia osservare che il legislatore ha inteso riconoscere distinta ed autonoma evidenza ai vari interessi pubblici implicati nel relativo procedimento e, tra questi, a quello ambientale. A tal fine ha delineato un procedimento complesso, un vero e proprio “procedimento di procedimenti” scandito cioè in subprocedimenti autonomi, di volta in volta finalizzati all’esame degli aspetti ambientali, di quelli propri del demanio marittimo ed infine di quelli direttamente connessi alla produzione dell’energia elettrica. Con l’art. 27 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall’art. 1, comma 3, del d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, ha inteso infine riconoscere alla verifica di impatto ambientale la natura di vero e proprio sub procedimento autonomo che si perfeziona con un provvedimento immediatamente impugnabile. Se l’interesse all’approvvigionamento energetico ha certamente dimensione ultraregionale e viene affidato alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica e se analoga dimensione ultraregionale riveste l’interesse alla navigazione ed all’utilizzo del demanio marittimo, affidato alla ponderazione dell’autorità marittima nell’ambito dell’ulteriore autonomo subprocedimento di rilascio della concessione demaniale all’uopo prevista (cfr. art. 12, comma 3 del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387), non può del pari accedersi alla prospettazione volta a riconoscere all’interesse ambientale, inciso dall’opera in questione, analoga dimensione ultraregionale. Ciò in quanto gli effetti diretti ed indiretti di possibile pregiudizio recati dall’impianto di produzione di energia elettrica alle varie componenti del valore ambientale (uomo, flora, fauna, aria, acqua, clima, suolo e patrimonio culturale ex art. 4 d. lgs. 152/2006) non può prescindere dal criterio della vicinitas in quanto il maggiore o minore impatto dell’opera sui fattori ambientali è strettamente collegato alla dimensione spaziale e ciò soprattutto in presenza di impianti non inquinanti ma ad elevato “impatto visivo”. La localizzazione dell’opera in questione infatti non intercetta un valore ambientale anonimo ed indefinito bensì quelle componenti, geograficamente determinate e delimitate, che assumono le forme e le caratteristiche proprie delle bellezze panoramiche del territorio molisano, come pure dell’ecosistema e delle comunità presenti in quella determinata zona e, con maggiore evidenza, di quelle componenti presenti sulla fascia costiera molisana e sul territorio a quella immediatamente prossimo. La stessa istruttoria condotta ha ad oggetto lo studio dei fattori ambientali che insistono sul territorio molisano, caratterizzandolo in vario modo e ciò anche con riferimento all’habitat marino che pure è stato studiato in relazione alle peculiari caratteristiche dello specchio di mare antistante la costa molisana; non è invece emerso in questa fase alcun profilo di gestione o di utilizzo del demanio marittimo suscettibile di involgere interessi ultraregionali (con particolare riferimento alla sicurezza della navigazione), trattandosi di aspetti rimessi ex lege al successivo sub procedimento di rilascio della concessione demaniale. Alla luce delle considerazioni che precedono l’eccezione di incompetenza territoriale del TAR adito deve, in definitiva, essere respinta in quanto dal decreto impugnato discendono effetti incidenti in via esclusiva sul territorio della Regione Molise.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZONIZZAZIONE ACUSTICA AEROPORTI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.668 del 15/07/2013 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: La zonizzazione acustica di un aeroporto costituisce atto con effetti limitati alla sola circoscrizione in cui l'aeroporto considerato si trova, e quindi non sussiste la competenza del T.A.R. Roma.

Estratto: «4. In secondo luogo, va respinta anche l'eccezione di incompetenza in favore del TAR del Lazio- sede di Roma, poiché è di tutta evidenza che l'atto impugnato, la zonizzazione acustica di un aeroporto, ha effetti limitati – si può dire per ragioni di fatto, prima che giuridiche- alla sola circoscrizione in cui l'aeroporto considerato si trova.»

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ZTL

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.5351 del 07/03/2011 - Relatore: Paolo Vittoria -
Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: L'istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, prevede possa essere istituita dal comune, si presta ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all'uso del territorio.

Sintesi: La giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle zone a traffico limitato rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione.

Sintesi: E' devoluta al giudice ordinario la controversia sul diritto alla restituzione della sanzione amministrativa illegittimamente riscossa per la violazione delle zone a traffico limitato.

Estratto: «5. - L'istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7, prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all'uso del territorio, secondo quanto lo sezioni unite hanno già affermato.6. - Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, Como nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116). Allo stesso regime - quanto alla giurisdizione - non può non essere riportata una controversia che, come quella all'esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente s'è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.4614 del 25/02/2011 - Relatore: Paolo Vittoria -
Presidente: Paolo Vittoria

Sintesi: Se è vero che l'istituzione di una zona a traffico limitato si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all'uso del territorio, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Sintesi: La giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della delibera di istituzione della Z.T.L. rientra nella giurisdizione del G.O., cui spetta il sindacato incidentale di legittimità della delibera istitutiva ai fini di disapplicazione.

Sintesi: Appartiene al G.O. la giurisdizione sulla controversia relativa al diritto alla restituzione della somma pecuniaria pagata per l'ingresso nella Z.T.L., diritto che sia vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione.

Estratto: «4. - Il Comune osserva che la Corte, a sezioni unite, con la sentenza 9 marzo 2009 n. 5269, ha considerato rientrare nella materia dell'urbanistica, come disciplina dell'uso del la modalità di regolamentazione del traffico nell'ambito del territorio comunale, costituita dall'istituzione di una zona a traffico limitato. Il richiamo non è decisivo.5. - L'istituzione di una zona a traffico limitato, che nel quadro della regolamentazione del traffico nei centri abitati, il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 7 prevede possa essere istituita dal comune, si presta bensì ad essere considerata esercizio di un potere pubblico afferente all'uso del territorio, secondo quanto le sezioni unite hanno già affermato.6. - Ciò non di meno, non ogni controversia suscettibile di nascere dalle previsioni della delibera che la istituisce può essere considerata avere riguardo a tale aspetto e così rientrare nella materia della urbanistica e nella giurisdizione del giudice amministrativo. Ne costituisce certa dimostrazione il dato, che, come nel caso di ogni altra violazione della disciplina comunale del traffico, la giurisdizione sulle sanzioni amministrative comminabili per la violazione delle prescrizioni della relativa delibera rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (del D.Lgs. 285 del 1992, art. 205), cui spetta il sindacato incidentale di legittimità a fini di disapplicazione (Sez. Un. 9 gennaio 2007 n. 116). Allo stesso regime - quanto alla giurisdizione - non può non essere riportata una controversia che, come quella all'esame, abbia ad oggetto il diritto alla restituzione della prestazione pecuniaria cui l'utente s'è assoggettato, diritto vantato sul presupposto dell'illegittimità della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.7. - Come si trae, infatti, dalla sentenza 28 luglio 2004 n. 204 della Corte costituzionale, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva su una determinata materia si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo la riguardi, ma solo quelle che originano da atti che sono espressione di potere pubblico.8. - Ora, quante volte l'onere pecuniario imposto al privato lo sia stato in modo illegittimo, a fronte del diritto del privato alla sua restituzione, la posizione della pubblica amministrazione è di obbligo e non di potere e dunque, mancato l'adempimento spontaneo, non si tratta già di accertare la legittimità dell'atto con cui la restituzione è rifiutata, ma di accertare se l'obbligazione esistesse o no.9. - Situazione diversa da quella che si è prospettata nel caso venuto all'esame di questa Corte

nel caso deciso con la sentenza 5269 del 2009: lì, oggetto della controversia era stata la collocazione di un parcometro, che i ricorrenti avevano sostenuto fosse di pregiudizio per la loro limitrofa proprietà, ma quella collocazione era stata prevista da una successiva delibera d'attuazione della disciplina di traffico e, dunque, era stata oggetto di un ulteriore atto d'esercizio del potere pubblico di regolamentazione della circolazione.10. - Attiene al merito e non alla giurisdizione il profilo, pur trattato nel ricorso, dell'incidenza del già pronunciato annullamento della delibera di istituzione della zona a traffico limitato.11. - Il ricorso è rigettato. E' dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.»

§§§